

Ordinanza Ministero della salute 6/8/2013 (G.U. 6/9/2013 n. 209)

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Articolo 1

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Articolo 2

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Articolo 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Articolo 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Articolo 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La nuova ordinanza ministeriale 2013 in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G. Carmagnini www.vigilaresullastrada.it 16/9/2013)

Si ricorderà come sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009 n. 68 era stata pubblicata l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Il nuovo provvedimento in vigore sino al 23 marzo 2011, andando a colmare il vuoto lasciato dalla precedente ordinanza del 14 gennaio 2008, avente pari oggetto. Il provvedimento era poi stato prorogato con l'ordinanza 4 agosto 2011 e successivamente integrata dall'ordinanza del 4 agosto 2011.

I contenuti dell'ordinanza del 2009 sono stati innovativi rispetto ai precedenti provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo, a partire dalla più nota ordinanza Sirchia. In particolare, con l'ordinanza in parola è stato eliminato il discusso elenco delle razze "pericolose", in quanto, soprattutto dopo le proteste dei proprietari di questi animali, il Ministero ha ritenuto impossibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività dei cani in base alla loro razza.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 di venerdì 6 settembre 2013 è stata pubblicata la nuova ordinanza del Ministro della salute, emanata il 6 agosto 2013, che ricalca in massima parte la precedente ordinanza e resterà in vigore per 12 mesi dalla pubblicazione, nelle more di una più ampia rivisitazione della materia sulla base di un provvedimento omnibus dello stesso Ministero della salute, ancora in fase di disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013, dove è prevista all'articolo 21 anche una specifica delega per disciplinare la materia in parte trattata dall'ordinanza.

Nonostante la storia di queste ordinanze che si sono susseguite nel tempo, rimangono i medesimi dubbi applicativi, stante il rinvio alle sanzioni previste da non meglio precisate disposizioni in vigore, nonostante un oscuro richiamo all'articolo 650 del codice penale contenuto in premessa, non applicabile secondo costante giurisprudenza con un'ordinanza diretta a una generalità di soggetti non identificati. Pertanto, è necessario ancora una volta esaminare i singoli precetti della nuova ordinanza e procedere ad un riscontro con la normativa nazionale, regionale e locale, cercando di individuare le ipotesi sanzionatorie adeguate, senza comunque ricorrere all'analogia.

Attualmente è quindi necessario rifarsi ai regolamenti e alle ordinanze comunali, oltre che alle disposizioni regionali e del codice penale.

Da ricordare che l'ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze Polizia (si ritiene possa rientrare in tale definizione anche la Polizia Locale), alla Protezione civile e ai Vigili del Fuoco.

L'articolo 1 dell'ordinanza apre con il principio informatore del provvedimento ministeriale, ricordando che ogni proprietario o detentore di un cane è responsabile del suo benessere (articolo 727 e Titolo IX bis del codice penale), del controllo e della conduzione dell'animale (articolo 672 del codice penale), restando responsabile civilmente (articolo 2052 codice civile) e penalmente (reati di danno contro la persona) dello stesso :

Sulla base di tali premesse, queste sono le **prescrizioni rivolte ai proprietari o detentori di ogni razza di cane per garantire l'incolumità pubblica**:

- a) è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio regolato ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni (1);
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; (2)
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente (3);
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore (4);
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive⁴.

Queste le prescrizioni per la tutela del cane, che vietano:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping (5), così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali (Strasburgo 13 novembre 1987 - ratificata in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201) (6). Gli interventi conformi sono certificati da un medico veterinario e il certificato segue l'animale per essere presentato a richiesta delle autorità competenti. Gli interventi non conformi sono considerati maltrattamento di animali e puniti ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

e) la vendita e l'esposizione ai fini di vendita dei cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

La tutela della salute dei cani è assistita dal Titolo IX bis del codice penale ed in particolare dall'articolo 544-ter o dall'articolo 727 del codice penale, oltre che dagli eventuali regolamenti comunali per la tutela degli animali, applicabili in via residuale ove non si ravvisi un concreto maltrattamento dell'animale tale da determinare una responsabilità penale.

Quindi, per quanto riguarda l'aspetto penale, contemperandosi con la normativa in materia di maltrattamento degli animali, l'ordinanza ne riprende alcuni aspetti. Alcune fattispecie simili sono contemplate negli articoli 544 bis e seguenti del codice penale, con lo specifico riferimento alla destinazione degli animali al combattimento.

Quanto alla somministrazione di sostanze vietate si può fare riferimento all'articolo 544 ter del codice penale.

Articolo 544-quinquies comma (Divieto combattimenti tra animali)	Addestrare o allevare animali per la destinazione sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla partecipazione ai combattimenti	Reclusione da tre mesi a due anni e con multa da 5.000 a 30.000 euro	Al di fuori dei casi di concorso nel reato del comma 1
544-ter (Maltrattamento animali)	Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate	Reclusione da tre mesi a un anno o con multa da 3.000 a 15.000 euro	La pena è aumentata della metà se deriva la morte dell'animale

Le fattispecie appena descritte, quindi, si sovrappongono in parte a quelle introdotte dagli articoli 544 bis CP e seguenti e a tale normativa occorre far riferimento per i casi specifici di maltrattamento.

È inoltre ripetuto l'obbligo a carico di chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci (7) e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Lo strumento sanzionatorio si rinviene nelle leggi regionali, nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, fermo restando il rispetto della gerarchia delle fonti e del principio di specialità. L'obbligo non si applica per i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Disposizioni generali e patentino per i proprietari dei cani.

È previsto un patentino da rilasciare ai proprietari dei cani, previo espletamento di adeguati percorsi formativi i cui criteri sono rinviati al decreto ministeriale 26 novembre 2009. Il costo del percorso formativo e del patentino sono a carico del proprietario del cane. Sono i comuni, in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

Da notare che il patentino non riguarda il detentore del cane, ma solo il proprietario rintracciabile tramite l'anagrafe canina, ovvero, ove il cane non fosse censito, in base a prove presuntive; inoltre, il patentino è obbligatorio solo per i proprietari di quei cani pericolosi individuati dai comuni o dal Servizio veterinario e non per tutti.

I medici veterinari di libera professione devono informare i proprietari di cani dell'esistenza di tali percorsi formativi e devono segnalare i cani che richiedono di una valutazione comportamentale, in quanto possibile fonte di rischio per la pubblica incolumità. Inoltre, a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti a identificare i cani in un apposito registro e ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario e, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. I cani pericolosi censiti devono essere assicurati dal proprietario e devono sempre essere condotti nei luoghi aperti al pubblico e nelle aree urbane (si deve intendere quindi anche non aperte al pubblico, all'interno delle aree urbane) con il guinzaglio e con la museruola.

È vietato possedere o detenere cani registrati come pericolosi dal Servizio veterinario:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Quindi, a parte l'ultima specifica ipotesi del minore degli anni 18, in tutti gli altri casi in cui, per particolari circostanze, l'operatore si dovesse trovare nella particolare condizione di accertare la legittimità della detenzione o possesso dell'animale, sarà necessario richiedere informazioni ai Carabinieri o alla Polizia di Stato al fine di verificare che il detentore non rivesta una delle qualità di cui alle lettere a) - d) dell'elenco di cui sopra.

Non si ravvisano al momento sanzioni direttamente applicabili al divieto in questione. Nemmeno è prevista al momento una sanzione per il proprietario che, essendo obbligato, conduce il proprio cane senza essere munito di assicurazione o di patentino. Sarà per questo necessario adeguare i regolamenti comunali. Quindi, ferme restando le sanzioni penali per il maltrattamento e l'abbandono di animali, le altre prescrizioni dell'ordinanza o sono oggetto di specifiche sanzioni previste dalle leggi regionali (ad esempio la legge n. 43/95 della Regione Toscana, che punisce, tra l'altro, anche l'inosservanza al divieto di abbandono delle deiezioni canine), ovvero dovranno essere oggetto di regolamenti comunali, ovvero ordinanze sindacali adottate a tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi dell'articolo 54 del TUELL.

(1) Non si applica ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni, ovvero ai cani addestrati per il sostegno delle persone diversamente abili.

(2) In particolare, non essendo previsto un obbligo indiscriminato o legato a particolari razze pericolose, occorrerà fare riferimento, oltre che alle valutazioni soggettive del proprietario, alle disposizioni vigenti a livello nazionale, regionale e comunale. Giova ricordare che l'articolo 83 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ha previsto che il Sindaco adotti provvedimenti in merito alla detenzione dei cani, anche se il richiamo alla disposizione del 1954 ha una finalità diversa, inerente la profilassi per le malattie trasmissibili dal morso del cane.

(3) Non esiste una specifica sanzione, salvo la trasposizione di tale prescrizione in un provvedimento specifico che la preveda. Comunque, è possibile rilevare una responsabilità a titolo di concorso per *culpa in eligendo, vigilando ed educando*, per eventuali reati o violazioni amministrative commesse dal detentore affidatario.

(4) Si tratta di una norma di principio non sanzionabile in maniera autonoma, tesa a rafforzare la responsabilità del proprietario del cane.

(5) Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati al paragrafo precedente.

(6) Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

(7) Es. obbligo previsto sia dalla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, sia dall'ordinanza 7 ottobre 2003, PG n. 61418.